



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto da

Gaetano Moronese e Sonia Giovacchini, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Nocentini e Laura Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simone Nocentini in Firenze, via de' Rondinelli 2;

***contro***

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria; Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex*

*lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e presso la stessa domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di diniego n. 2413/2021 del 29.10.2021, a firma della Dirigente del Servizio Amministrativo Urbanistica del Comune di Firenze, relativo alla “Richiesta di rilascio di Autorizzazione Paesaggistica per l'esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento allo stesso comunque presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non conosciuto, tra cui il provvedimento di rigetto della Soprintendenza del 23.03.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, alla luce del sommario esame tipico della presente fase cautelare e fatti salvi gli approfondimenti in ordine alle censure formulate che saranno svolti nella

successiva fase di trattazione del ricorso nel merito, che il ricorso non è supportato da adeguati profili di fondatezza, dal momento che:

- nel caso di specie, trattandosi di opere soggette a procedimento autorizzatorio semplificato, in caso di esito negativo - ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.P.R. n. 31/2017 - il Comune adotta il provvedimento di diniego senza la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza;
- il provvedimento impugnato appare, *prima facie*, supportato da adeguata motivazione, anche in considerazione dell'area di particolare pregio in cui ricadrebbe l'intervento, che costituisce una "zona cuscinetto" del sito delle "Ville e Giardini medicei di Toscana", istituita a seguito della proclamazione del sito nel patrimonio mondiale Unesco;
- il Comune si è altresì dichiarato disponibile ad esaminare un progetto che preveda la collocazione dei pannelli fotovoltaici in altra parte della proprietà del ricorrente;

Ritenuto, inoltre, che non è stata dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile per il ricorrente, essendosi fatto solo un generico riferimento alla necessità di realizzare l'intervento ai fini della concessione dell'agevolazione del c.d. Superbonus 110%, circostanza che - in ogni caso - non potrebbe ritenersi prevalente rispetto alle fondamentali esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio sottese al provvedimento impugnato;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l'istanza cautelare proposta;

Ritenuto, infine, di liquidare le spese della presente fase cautelare a favore del Comune resistente, secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo, e di poter compensare le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato, che si sono costituite con memoria di stile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare a favore del Comune di Firenze, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori come per legge.

Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Buonauro, Presidente FF

Pierpaolo Grauso, Consigliere

Silvia De Felice, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Silvia De Felice**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Buonauro**

IL SEGRETARIO